



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 61 DEL 15 MAGGIO 2020**

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Disposizioni per moto turismo, sport equestre, natanti e imbarcazioni da diporto.

IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;

VISTI l'art. 32 Legge n. 833/1978, il D.Lgs. n. 112/1998, l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza da Covid-19 emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;



Il Presidente della Regione

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 665 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 666 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 667 del 22 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 669 del 24 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 672 del 12 maggio 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTI:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
- il Decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (cd. Decreto Cura Italia), recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territoriale nazionale;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all’articolo 3 secondo cui “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2,



Il Presidente della Regione

- esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'Allegato 1 del citato D.P.C.M. 22 marzo 2020;
 - il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto Liquidità) recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
 - D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;
 - la Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot. Civ. Del 2020;

VISTA la D.G.R. n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ha dato inizio alla cd. “Fase 2” con la previsione di riaperture graduali di ulteriori attività commerciali, di servizi e di impresa;

PREMESSO che a seguito delle precedenti ordinanze n. 50/2020 e 52/2020 è stata riavviata l'attività sportiva individuale per una serie di discipline con basso rischio di contagio al COVID-19;

CONSIDERATO che, ciononostante, rimane problematico per atleti e loro famiglie tornare ad allenarsi senza avere degli obiettivi che ravvivino lo spirito necessario per una vera ripartenza, seppur graduale e controllata come deve essere;

RITENUTO necessario sostenere la ripresa degli sport equestri anche al fine di dare il necessario impulso economico a un settore in grave difficoltà, aggravato dal lavoro e dalle spese connesse al mantenimento in condizioni di benessere degli equidi impegnati in tale attività sportiva;

RITENUTO di dover dare stimolo al ritorno all'allenamento degli sportivi interessati con l'obiettivo di competere in gare importanti, quali sono i Campionati Regionali delle discipline equestri individuali;

VISTA la nota della Federazione Italiana Sport Equestri datata 14 maggio 2020 ed acquisita al protocollo dell'Ente con n. 143814 del 15 maggio 2020 con cui, al fine di contenere i danni economici causati dall'emergenza COVID-19 e per stimolare la popolazione a tornare ad allenarsi agli sport equestri, si rappresenta la necessità di poter organizzare da parte delle Federazioni e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, i campionati regionali delle discipline individuali, secondo le disposizioni federali o degli altri organismi preposti, comunque a porte chiuse, senza pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale e delle prescrizioni sanitarie;



Il Presidente della Regione

VISTA la nota dell'Associazione Nazionale per la Nautica da Diporto – Assonautica provinciale Pescara, acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0143809 del 15 maggio 2020, con la quale si richiede di prevedere nell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, di garantire *“la possibilità di consentire agli armatori ed ai proprietari di natanti e imbarcazioni da diporto della regione Abruzzo, di prendere il mare soli, con conviventi o affetti stabili o ai soli componenti dei loro nuclei familiari”*;

RILEVATO che tali istanze hanno quale finalità non solo quella di favorire la pratica sportiva e ludica, ma anche e soprattutto, la ripresa di interi settori economici, cantieri, rimessaggi, artigiani, negozi, tecnici, marinai, porti turistici e Marine e tutto l'importante indotto;

RITENUTO altresì, all'interno del territorio regionale, di consentire, con riferimento al solo moto turismo, tra le attività previste dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 58, effettuare gli spostamenti sul medesimo mezzo in due persone, purché conviventi nel rispetto delle norme di sicurezza per la tutela dal contagio;

RITENUTO che tali attività all'aria aperta non comportano conseguenze negative per la tutela della salute se eseguite rispettando le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;

RAVVISATO che l'approccio di riavvio graduale delle attività sportive possa consentire il passaggio a successiva fase rispetto all'iniziale emergenza e che, quindi, le attività sopra descritte possano essere svolte sull'intero territorio regionale, purché nel rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento al fine del contenimento del contagio da COVID-19;

ORDINA

1. entro i confini regionali è consentita la navigazione con natanti o imbarcazioni da diporto, a vela o a motore all'armatore, ai proprietari o a chi è nella disponibilità, nonché ai professionisti del settore. Oltre al conduttore dell'imbarcazione può essere prevista la presenza di una o più persone a bordo, purché conviventi, congiunti o componenti del medesimo nucleo familiare. È obbligatoria l'osservanza di tutte le misure e le norme di sicurezza per la tutela dal contagio e del distanziamento sociale, anche negli spostamenti per recarsi all'imbarcazione, sulle banchine e in porto;
2. è consentito su tutto il territorio regionale per l'attività equestre, alle federazioni e agli enti di promozione sportiva associate al CONI, organizzare i campionati regionali delle discipline che si svolgono a livello individuale. I campionati devono svolgersi, in base alle disposizioni date dalle federazioni o dagli enti di riferimento, a porte chiuse, senza pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre prescrizioni sanitarie vigenti;
3. all'interno del territorio regionale, con riferimento al solo moto turismo previsto dall'art. 8 dell'Ordinanza n. 58, è consentito effettuare gli spostamenti sul medesimo mezzo in due persone, purché conviventi, nel rispetto delle norme di sicurezza per la tutela dal contagio;
4. che l'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.



Il Presidente della Regione

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti territorialmente competenti ed ai Presidenti delle Province.

La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

*Il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Economico-Turismo*

*Dott. Germano De Sanctis
(firmato digitalmente)*

*L'Assessore alle Attività Produttive -
Turismo – Cultura*

*Rag. Mauro Febbo
(firmato digitalmente)*

*L'Assessore allo Sport -
Dott. Quintino Liris*

Il Presidente della Giunta Regionale

*Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)*